



ASSOCIAZIONE **P**RADER **W**ILLI

LAZIO

Inserimento scolastico

PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

Maggio 2017

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.

Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Il P.E.I. è:

- ✓ progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari
- ✓ progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali

Contiene

- ✓ finalità e obiettivi didattici
- ✓ itinerari di lavoro
- ✓ tecnologia
- ✓ metodologie, tecniche e verifiche
- ✓ modalità di coinvolgimento della famiglia

Tempi

- ✓ si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico
- ✓ si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale
- ✓ verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà

Per l'inserimento scolastico dell'alunno portatore di handicap soccorrono i seguenti istituti:

- ✓ **l'Individuazione** di un alunno in situazione di handicap, già di competenza di uno specialista o di uno psicologo dell'età evolutiva, viene effettuata, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, attraverso appositi accertamenti collegiali delle ASL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tale proposito l'INPS, attraverso il messaggio n°17344 del 17/09/2011 ha sollecitato le proprie strutture territoriali affinché procedano con priorità all'esame di tali verbali e, ricorrendone i requisiti medico-legali, alla loro validazione definitiva. (art. 2 D.P.R. 24/2/94; art. 2 D.P.C.M. 185/2006; art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

- ✓ la **Diagnosi funzionale** che, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno essendo finalizzata al suo recupero. Ad essa provvede un'unità multidisciplinare composta da: lo specialista, il neuropsichiatra infantile, il terapeuta della riabilitazione, l'operatore sociale presso la USL. (art. 3 D.P.R. 24.2.94 - art. 2 Intesa S/R 20/3/2000).
- ✓ il **Profilo dinamico funzionale** che indica il prevedibile livello di sviluppo scolastico dell'alunno a tempi brevi e medi. Ad esso provvede l'unità multidisciplinare predetta insieme agli insegnanti della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. (art. 4 D.P.R. 24.2.94 - art. 12,4 L. 104/92 - art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).
- ✓ il **Piano Educativo Individualizzato** che è redatto dagli operatori sanitari indicati dalla USL e dagli insegnanti del consiglio di classe, in collaborazione con i genitori, e contiene gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica dell'alunno sulla base dei dati emergenti dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato. (art. 5 D.P.R. 24.2.94 - art. 3 Intesa S/R 20/3/2008)
- ✓ le **Verifiche**. Al piano dinamico funzionale iniziale seguono le verifiche, con il concorso dell'USL, della Scuola e delle famiglie, per controllarne la rispondenza ed è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. (art. 6 D.P.R. 24.2.94 - art. 12,8 L. 104/92 - art. 2 D.P.C.M. 185/2006 - art. 2 Intesa S/R 20/3/2008).

La famiglia all'atto dell'iscrizione deve, inoltre, segnalare alla scuola particolari necessità (es. trasporto, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie da seguire, ausili).

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato nel mese di agosto 2009 le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".

Il documento si divide in tre parti precedute da una premessa sull'importanza dell'integrazione: nella prima parte è riportata la situazione normativa, nella seconda viene trattata l'organizzazione dei vari Enti preposti, nella terza infine vengono riportate le regole operative per l'Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina internet:
<http://www.aosp.bo.it/content/diritti-esigibili-inserimento>